



19 SET 2024 32008

Comune di Osimo

ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA DELLA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE, DEI CIMITERI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E STRUTTURE SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS. 267/200 SS.MM.II. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante "Codice della protezione civile" che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l'art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni" e al comma 2 lett. f) che "i Comuni provvedono (...) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede all'art. 3 comma 2 che il Comune "è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e al comma 5 che i Comuni e le Province "sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

DATO ATTO che la Regione Marche alle ore 13:21 ha emanato l'Allerta meteo n. 062/2024 del 18/09/2024 di colore arancione per criticità idrogeologica per il territorio della Provincia di Ancona – area costiera e collinare;

DATO ATTO che a seguito dell'emergenza maltempo del 18/09/2024 è stato aperto il Centro Operativo Comunale al fine di gestire eventuali criticità nel territorio;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale prot. n. 31879 del 18/09/2024 con la quale è stata disposta la chiusura, per il giorno 19/09/2024, delle scuole pubbliche e private dai nidi alle superiori, di ogni ordine e grado; dei centri diurni per disabili; dei servizi di assistenza domiciliare; di tutti gli impianti sportivi e relative attività sportive; centri sociali pubblici di natura non residenziale; di tutti i cimiteri cittadini nonché sospensione dei mercati cittadini;

RILEVATO che le abbondanti piogge dei giorni 18/19 settembre 2024 hanno provocato smottamenti delle scarpate ed allagamenti delle sedi stradali, creando forti disagi alla viabilità ed alla cittadinanza nel territorio comunale;



Comune di Osimo

DATO ATTO che le previsioni meteorologiche per la serata odierna prevedono ulteriore pioggia, che potrebbe aggravare l'attuale situazione;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare la chiusura degli immobili sopra elencati sino al 20 settembre p.v., anche al fine di permettere ai tecnici comunali di verificarne le condizioni di sicurezza;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n.n. 50, 54 del Dlg. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

per il giorno 20/09/2024, la chiusura:

1. delle scuole pubbliche e private dai nidi alle superiori, di ogni ordine e grado;
2. dei centri diurni per disabili;
3. di tutti gli impianti sportivi e relative attività sportive;
4. centri sociali pubblici di natura non residenziale;
5. di tutti i cimiteri cittadini;

DISPONE

1. Il divieto di utilizzo:

- piste ciclabili
- parchi e giardini pubblici

2. La sospensione di tutti i mercati cittadini;

3. Che la presente Ordinanza venga notificata:

- Istituto comprensivo F.lli Trillini anic84400v@pec.istruzione.it
- Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare anic842007@pec.istruzione.it
- Istituto comprensivo Bruno da Osimo anic843003@pec.istruzione.it
- A.S.S.O Azienda Speciale Servizi Osimo a.s.s.o.srl@pec.it
- Osimo Servizi S.p.A. osimoservizispa@legalmail.it
- Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- Scuola Maria Mosca – Via Adriatica n. 90 Osimo (AN)
- Prefettura di Ancona pec: protocollo.prefan@pec.interno.it
- Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Osimo: tan23061@pec.carabinieri.it
- Protezione Civile Regionale: regione.marche.protciv@emarche.it

4. L'osservanza delle prescrizioni contenute nella Delibera di G.C. n. 169/2022 e nei titoli edilizi rilasciati per gli interventi ricadenti nel perimetro delle aree oggetto di mitigazione del rischio ai sensi della Delibera di C.C. n. 37/2022;



Comune di Osimo

5. Che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Osimo il 19/09/2024



SINDACO DEL COMUNE DI OSIMO

Francesco Pirani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa